Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 29 novembre 1960** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-261
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868 144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 29 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. **1393.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate per l'Alta Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. **1394.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 29 NOVEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 52ª Estrazione di cartelle ordinarie 3,75%.

(6661)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. **1391.**

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756 e 16 ottobre 1959, n. 1041;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 28 giugno 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 3, 12 (quarto comma), 14 (lettera *g*) e 15 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, sono così modificati:

Art. 3. — « La Società ha la sua sede in Roma ».

Art. 12, quarto comma. — « Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato composto del presidente, del vice presidente e di consiglieri per un numero da tre a cinque. Al Comitato verranno delegate le facoltà che il Consiglio delibererà di attribuirgli ».

Art. 14, lettera *g*. — « Provvede all'istituzione di agenzie nel territorio nazionale ».

Art. 15. — « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 96 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. **1392.**

Autorizzazione alla Società operaia industriale di mutuo soccorso, con sede in Iglesias, ad attuare una permuta di immobili.

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia industriale di mutuo soccorso, con sede in Iglesias, viene autorizzata ad attuare una permuta di immobili, di cui all'atto n. 11748, rep. gen. 44092, del notaio Antonio Loi, in data 26 febbraio 1960, con il Consorzio di bonifica Cixerri, con sede in Iglesias.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1959, 1° febbraio 1960 e 5 marzo 1960, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 20 febbraio 1960 (registro n. 6, foglio n. 400), il 4 aprile 1960 (registro n. 11, foglio n. 170), ed il 14 aprile 1960 (registro n. 13, foglio n. 7);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 luglio 1960;

Ricorrendo le condizioni dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti dalla zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	3 agosto 1960	2 febbraio 1961
2. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufciale* n. 135 del 3 giugno 1960)	16 settembre 1960	15 marzo 1961
3. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	27 agosto 1960	26 febbraio 1961
4. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufciale* n. 135 del 3 giugno 1960)	12 settembre 1960	11 marzo 1961
5. Borato di calcio greggio e borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufciale* n. 135 del 3 giugno 1960)	22 settembre 1960	21 marzo 1961
6. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	27 agosto 1960	26 febbraio 1961
7. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufciale* n. 135 del 3 giugno 1960)	18 settembre 1960	17 marzo 1961
8. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100, 50, 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufciale* n. 135 del 3 giugno 1960)	17 settembre 1960	16 marzo 1961
9. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	11 agosto 1960	10 febbraio 1961
10. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	12 agosto 1960	11 febbraio 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
11. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	11 agosto 1960	10 febbraio 1961
12. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	27 agosto 1960	26 febbraio 1961
13. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960)	28 settembre 1960	27 marzo 1961
14. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	29 agosto 1960	28 febbraio 1961
15. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere di aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	11 agosto 1960	10 febbraio 1961
16. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	3 agosto 1960	2 febbraio 1961
17. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro e di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960)	27 settembre 1960	26 marzo 1961
18. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	29 agosto 1960	28 febbraio 1961
19. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	29 agosto 1960	28 febbraio 1961
20. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	18 agosto 1960	17 febbraio 1961
21. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	28 agosto 1960	27 febbraio 1961
22. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1960)	Decreto ministeriale 30 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 1960)	25 settembre 1960	24 marzo 1961
23. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960)	15 settembre 1960	14 marzo 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
24. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	11 agosto 1960	10 febbraio 1961
25. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960)	22 settembre 1960	21 marzo 1961
26. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	18 agosto 1960	17 febbraio 1961
27. Resina acrilica « perspex » e « plexiglas », in rottami e ritagli, per la trasformazione in lastrine di plexiglas colorate e madreperlate (con validità fino al 25 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	26 agosto 1960	25 febbraio 1961
28. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	3 agosto 1960	2 febbraio 1961
29. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta tussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	27 agosto 1960	26 febbraio 1961
30. Sughero naturale grezzo, di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente alla esportazione (con validità fino al 27 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	28 agosto 1960	27 febbraio 1961
31. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	3 agosto 1960	2 febbraio 1961
32. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	26 agosto 1960	25 febbraio 1961
33. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	1° settembre 1960	28 febbraio 1961
34. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1960)	Decreto ministeriale 5 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960)	28 settembre 1960	27 marzo 1961
35. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1960)	Decreto ministeriale 1° febbraio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 14 maggio 1960)	11 agosto 1960	10 febbraio 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1960
Registro n. 77 Finanze, foglio n. 12. — BENNATI

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.
Modifica alla tabella « B Import » di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import »;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

Le voci doganali 29.44-*a* (penicilline); 30.03-*a* 4) *beta*) (specialità medicinali altre, contenenti penicilline e loro derivati), di cui alla tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, vengono depennate.

Le voci doganali 15.17-ex *a*; 84.40-ex *h*, di cui alla tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, sono rispetivametnte sostituite dalle seguenti:

15.17-*a*: « Morchie o fecce d'olio; terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse »;

84.40-ex *h*: « Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio, *eccetto* i cilindri incisi ».

Art. 2.

All'elenco dei Paesi a cui si applica la tabella « B Import » viene aggiunta la Finlandia che contemporaneamente è depennata dall'elenco dei Paesi a cui si applica la tabella « C Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(7304)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.
Tabella « A Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 giugno 1959, n. 135, concernente la nuova tabella « A Import »;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 1960, n. 146, concernente la tabella « A Import »;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « A Import » annessa al predetto decreto ministeriale 1° giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « A Import » originarie e provenienti dai Paesi indicati nella tabella stessa.

Qualora il Paese di origine sia diverso dal Paese di provenienza delle merci, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione.

Le importazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche Amministrazioni o di determinati Enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le importazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati Enti.

Art. 3.

Quando le importazioni di cui all'art. 1 riguardano merci per le quali è prevista l'agevolezza della temporanea importazione, è conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente anche l'importazione temporanea delle merci stesse, purchè essa sia effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la trasformazione in importazioni definitive delle predette importazioni temporanee.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 22 maggio 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 giugno 1959, n. 135, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

TABELLA « A IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare: Bolivia - Brasile - Canadà - Cile - Colombia - Corea del Sud - Costa Francese dei Somali - Costarica - Cuba - Dominicana (Repubblica) - Equatore - Filippine - Formosa - Guatemala - Haiti - Honduras (Repubblica) - Libano - Liberia - Messico - Nicaragua - Panama - Paraguay - Perù - Salvador (El) - Siria (provincia della R.A.U.) - Stati Uniti d'America (U.S.A.) e dipendenze - Uruguay - Venezuela.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 2. *Carni e frattaglie commestibili.*
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati.
	Cap. 4. *Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.*
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati e zuccherati.
04.04	Formaggi e latticini.
04.06	Miele naturale.
	Cap. 8. *Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.*
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
b	altri:
ex 1)	datteri, *eccetto* quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.
08.02	Agrumi, freschi o secchi.
08.03	Fichi, freschi o secchi:
b	altri:
ex 2)	secchi, *eccetto* quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
08.04	Uve, fresche o secche:
b	altre:
1)	fresche:
beta)	da vino;
2)	secche.
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri.
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche.

Cap. 10.

Cereali.

10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
ex 10.03 (1)	Orzo, *eccetto* orzo distico.
10.05 (2)	Granturco.
ex 10.07	Sorgo.

Cap. 11.

Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; glutine; inulina.

11.01-*a*	Farina di frumento;
c	Farina di segala;
ex *h*	Farina di sorgo.
11.02-*a*	Semole e semolini.

Cap. 12.

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.

12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:
a	barbabietole:
ex 2)	altre, *eccetto* quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè.
12.08-*a*	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate.

Cap. 15.

Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.

15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:
a	greggi, non colati nè fusi.
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, con mescolati ne altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):
a	oli di piedi di bue e simili (di piedi di montone, di piedi di cavallo, ecc.);
c	di altra specie.
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, *eccetto* olio di crotontiglio.
15.09	Degras.
15.10-*a*	Oli acidi di raffinazione, compresi gli oli vegetali fluidi o concreti, diversi dall'olio di oliva e dall'olio di palma, contenenti più del 50 per cento, ma meno dell'85 per cento, di acidi liberi, calcolati come acido oleico.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
a	morchie o fecce d'olio; terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse.
ex *b*	paste di saponificazione, *eccetto* quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione.

Cap. 17.

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.

17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02-*a*	Sciroppo di saccarosio.
ex 17.03	Melassi, anche decolorati, *eccetto* quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè e dei foraggi melassati.
ex 17.05	Melassi aromatizzati o coloriti, *eccetto* quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè e dei foraggi melassati.

Cap. 19.

Preparazioni a base di cereali, di farine o di fecole; prodotti della pasticceria.

19.02-*a* ex 3). *beta*)	Miscele di farine di qualsiasi tipo e zucchero.
19.03	Paste alimentari.

Cap. 20.

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.

20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
ex 20.05	Paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole.
20.07	Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri.

Cap. 22.

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).

Cap. 25.

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calci e cementi.

ex 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro.
25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:
b	altri.

(1) L'importazione è consentita direttamente dalle dogane limitatamente al periodo 1° novembre-30 aprile.

(2) L'importazione è consentita direttamente dalle dogane limitatamente al periodo 1° gennaio-30 giugno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici: composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
28.01-*d*	Iodio.
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati.
	Cap. 29.
	Prodotti chimici organici.
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:
a	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:
5)	ioduro di metile;
6)	ioduro di etile e altri ioduri;
11)	diioduro di metilene;
12)	iodoformio e altri poliioduri;
b	derivati alogenati degli idrocarburi aciclici non saturi:
3)	ioduri.
29.16-*a* 4) *alfa*)	Acido citrico.
a 4) *beta*) I)	Citrato di calcio greggio.
29.34-*a*	Piombo tetraetile.
	Cap. 33.
	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici.
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non); essenze concrete o assolute; resinoidi:
a	oli essenziali non deterpenati, essenze concrete o assolute:
1)	di agrumi;
b	oli essenziali deterpenati:
1)	di agrumi.
ex 33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la pofumeria, l'alimentazione o altre industrie, a base di essenze di agrumi.
	Cap. 36.
	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
36.03	Micce; cordoni detonanti.
	Cap. 38.
	Prodotti vari delle industrie chimiche.
38.14-*a*	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile.
	Cap. 45.
	Sughero e suoi lavori.
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
	Cap. 58.
	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
a	tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti);
b	pizzi:
1)	a macchina.
	Cap. 61.
61.03-ex *a*; 61.04-*b* ex 1); 61.05-ex *a*; 61.06-ex *a*; 61.07-ex *a*; 61.08-ex *a*; 61.09-ex *a*; 61.10-ex *a*; 61.11-ex *a*; 62.01-ex *a*; 62.02-ex *a*; 62.05-ex *a*	*Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.* Cap. 62. *Altri manufatti confezionati di tessuti.* Oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a macchina.
	Cap. 71.
	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili; metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:
b	altri:
2)	laminati o trafilati, anche a superficie lavorata:
alfa)	barre e profilati di sezione piena;
beta)	lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:
I)	tirati per passamaneria;
ex II)	altri, *eccetto* lamine di oro in leghe speciali per dentisti;
gamma)	tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;
ex 3)	battuti in fogli o nastri sottili; in polvere, anche impalpabile, *eccetto* nastro sottilissimo d'oro per dorare a vero con impressioni a caldo, accoppiato a rotoli di film;
4)	canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili;
5)	pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
a	abbozzi e loro parti:
3)	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille;
b	altri:
2)	non nominati, comprese le perle fini incastonate o montate:
delta)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex *a*	abbozzi e loro parti, di oro;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
b	altri:
4)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
ex *a*	abbozzi e loro parti, di oro;
b	altri:
4)	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.

Cap. 84.

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
a	tipografiche a pressione di piano;
b	tipografiche piano-cilindriche in bianco ad un colore;
d	rotative litografiche:
ex 1)	ad un colore, *eccetto* duplicatori « Offset » per ufficio;
ex 2)	altre, *eccetto* le rotative « Offset » a due o più colori;
ex *f*	non nominati, *eccetto* macchine rotative a rotocalco da bobina per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche;
ex *g*	parti e pezzi staccati, *eccetto* quelli relativi ai duplicatori « Offset » per ufficio.
84.40-*f* 2	Macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio.
84.40-ex	Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio, *eccetto* i cilindri incisi.

Cap. 87.

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci.
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili.
ex 87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87,03, con motore.
ex 87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87,03, comprese le cabine.
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:
ex *a*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori elettrici e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico;
ex *b*	carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori a scoppio o a combustione interna e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico;
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:
ex *a*	motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters), *eccetto* motocicli di peso superiore a kg. 170 netti;
c	carrozzette:
1)	per motocicli.
87.12-*a*	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters).

Cap. 93.

Armi e munizioni.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:
b	parti e pezzi staccati.

Elenco delle merci a dogana la cui importazione è però sottoposta ad autorizzazione particolare quando ricorrano le circostanze o condizioni appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti, usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.
84.08-*f* 1) 85.01-*a* 1) 92.01 92.11 92.12-*a* 2)-*b* 92-13-*a*-*b* 2)-*c* 2)-*d*	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e congegni relativi, loro parti ed accessori, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
84.62-*a*	Cuscinetti a sfere usati, oppure nuovi ma presentati in imballaggi non originali o, comunque, in condizioni imperfette, o che presentino segni evidenti di scondizionamento, umidità, ecc.
87.01-*b*	Trattori usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di matenunzione.
87.06-*b*	Parti, pezzi staccati ed accessori di autoveicoli, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
97.04-*a*-*d*	Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, « roulettes » e simili, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
....	Macchinari ed apparecchi in genere usati, oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione.

(7305)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1960.

Condizioni riguardanti l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto, nella Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Busseto in data 9 aprile e 2 luglio 1960, e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Parma in data 11 aprile e 27 giugno 1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1960, n. 1162, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Busseto nella Cassa di risparmio di Parma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), nella Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 agosto 1960, n. 1162, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Parma della nuova denominazione di « Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto »;

b) incameramento e assunzione da parte della Cassa di risparmio di Parma del patrimonio, di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Busseto, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva nessuna esclusa ed eccettuata;

c) istituzione da parte della Cassa di risparmio di Parma di una sezione pegni in Busseto per assicurare la prosecuzione del credito pignoratizio;

d) impegno della Cassa di risparmio di Parma ad attenersi a quanto prescritto dall'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, destinando una rendita annua del 3 % sul patrimonio apportato dal Monte, quale risulterà al momento della fusione, e comunque non inferiore a L. 15 milioni all'anno, per erogazioni di beneficenza e di assistenza nel comune di Busseto, per concorrere al mantenimento delle istituzioni annesse e a tacitazione dei legati testamentari del cessato Monte di credito su pegno di Busseto;

e) inclusione nel Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Parma di un consigliere scelto fra i cittadini del comune di Busseto;

f) passaggio del personale del Monte di credito su pegno di Busseto alle dirette dipendenze della Cassa di risparmio di Parma con il pieno rispetto dei diritti acquisiti. Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale dovrà seguitare l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e nel caso che ciò non fosse possibile, la prefata Cassa di risparmio dovrà integrare il trattamento medesimo, in modo che, in ogni caso, il personale non risulti danneggiato dall'incorporazione;

g) impegno della Cassa di risparmio di Parma a potenziare il patrimonio immobiliare del Monte di credito su pegno di Busseto anche in rispetto ai legati;

h) costituzione in Busseto, ad iniziativa della Cassa di risparmio di Parma, di una Commissione consultiva, composta di sei cittadini di Busseto e rinnovabile ogni quattro anni, per le erogazioni di beneficenza di cui sopra. Faranno parte di detta Commissione: il presidente che verrà nominato dalla Cassa di risparmio di Parma, due rappresentanti del comune di Busseto (maggioranza e minoranza consigliare), un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Parma, un rappresentante del parroco *pro tempore*. Per il primo quadriennio, la Commissione consultiva sarà costituita dalla cessata Amministrazione del Monte di credito su pegno di Busseto;

i) impegno da parte della Cassa di risparmio di Parma di devolvere, in caso di scioglimento o di liquidazione della stessa, ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio della popolazione del comune di Busseto, il patrimonio rilevato dal Monte di credito su pegno di Busseto, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 dello statuto di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Fissore Bernardo, notaio residente nel comune di Carmagnola, distretto notarile di Torino, 3 gennaio 1961.

Ronca Giuseppe, notaio residente nel comune di San Giovanni in Persiceto, distretto notarile di Bologna, 3 gennaio 1961.

Stromillo Carlo, notaio residente nel comune di Rocca d'Aspide, distretto notarile di Salerno, 24 gennaio 1961.

Martorana Gaspare, notaio residente nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona, 25 gennaio 1961.

(7439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1960, n. 669, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Massa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, è l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1960, n. 462, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.660.000.000, per la copertura del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7480)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Soverato (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 41.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7406)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Latera (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7408)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Atri (Teramo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7409)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Montiano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7411)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7410)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dai conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di Modigliana (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7412)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Dovadola (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.965.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7413)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Lizzanello (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7414)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7415)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Costacciaro (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

Corso dei cambi del 28 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,80	620,96	621,10	620,70	620,64	620,85	620,70	620,67	620,85
$ Can.	635,02	634,70	635,50	635,40	633 —	635,10	635,25	635,30	635,40	635,25
Fr. Sv.	144,10	144,07	144,12	144,14	144,08	144,09	144,11	144,10	144,08	144,10
Kr D.	90,09	90,12	90,16	90,14	90,10	90,11	90,12	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,11	87,12	87,12	87,15	87,15	87,11	87,11	87,12	87,11	87,10
Kr. Sv.	120,02	120,02	120,05	120,085	120 —	120,02	120,03	120,05	120,02	120 —
Fol.	164,61	164,42	164,45	164,51	164 —	164,41	164,465	164,40	164,42	164,45
Fr B.	12,49	12,496	12,503	12,505	12,495	12,50	12,503	12,49	12,49	12,495
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,70	126,73	126,76	126,65	126,68	126,71	126,68	126,69	126,70
Lst.	1745,65	1745,80	1746 —	1746,125	1745,50	1745,40	1745,55	1745,50	1745,45	1745,60
Dm. occ.	148,80	148,86	148,8625	148,92	148,75	148,81	148,865	148,85	148,82	148,65
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,87	23,89	23,85	23,87	23,875	23,90	23,87	23,875

Media dei titoli del 28 novembre 1960

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	78,275
Id. 3,50 % 1902	73,70
Id. 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	97,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,975
1 Dollaro canadese	635,325
1 Franco svizzero	144,125
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	120,057
1 Fiorino olandese	164,487
1 Franco belga	12,504
1 Franco nuovo (N.F.)	126,735
1 Lira sterlina	1745,837
1 Marco germanico	148,892
1 Scellino austriaco	23,884

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6081/3985 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 304, è stata determinata in via definitiva in L. 7.412.170,75 (lire settemilioniquattrocentododicimilacentosettanta e cent. 75), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 95.10.30 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SACCHETTI Beatrice di Franco, in virtù del decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3839, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 7.410.000 (lire settemilioniquattrocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 106 del 2 maggio 1960.

Con decreto ministeriale n. 6082/3986 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 303, è stata determinata in via definitiva in L. 4.906.599,15 (lire quattromilioninovecentoseimilacinquecentonovantanove e cent. 15), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 62.73.62 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SACCHETTI Carolina di Franco, in virtù del decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 4.905.000 (lire quattromilioninovecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 106 del 2 maggio 1960.

Con decreto ministeriale n. 6083/3987 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 302, è stata determinata in via definitiva in L. 5.698.082,45 (lire cinquemilioniseicentonovantottomilaottantadue e cent. 45), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 83.56.30 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SACCHETTI Maria di Franco, in virtù del decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 5.695.000 (lire cinquemilioniseicentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 106 del 2 maggio 1960.

(7254)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5929/3833 registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 292, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 25 giugno 1959, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 16 luglio 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299, del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta TALARICO Carmine di Antonio, di terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 1.484.008, (lire unmilionequattrocentottantaquattromilaotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 9 giugno 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.480.000 (lire unmilionequattrocentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(7248)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6105/4099, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 306, è stato determinato in L. 2.047.038 (lire duemilioniquarantasettemilatrentotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 24 dicembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, del 3 marzo 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Argenta (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1561 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta REGGIANI ROMAGNOLI Carlo fu Lorenzo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.045.000 (lire duemilioniquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(7249)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1584 R/Gab., con cui al sig. Wanker Luigi nato a Castelrotto il 4 maggio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vancheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 settembre 1960 dalla signorina Vancheri Maria, figlia del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, numero 1584 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Vancheri Maria, nata a Castelrotto il 17 giugno 1936 ed ivi residente, viene ripristinato nella forma tedesca di Wanker.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 novembre 1960

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(7446)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione giudicatrice degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1960, registrato il successivo giorno 25 alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata per il corrente anno la Commissione giudicatrice degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente effettivo, Fragali dott. prof. Michele, che ha rassegnato le sue dimissioni, a seguito della nomina a giudice costituzionale;

Decreta:

Il dott. Sigurani Angelino, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, attualmente presidente supplente della suddetta Commissione, è nominato presidente effettivo.

Il dott. Pepe Marcello, procuratore generale di Corte di appello con le funzioni di avvocato generale fuori ruolo della Corte suprema di cassazione è nominato presidente supplente della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Sigurani Angelino.

Roma, addì 7 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1960
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 140. — BOVIO

(7431)

Variazione di posti nella pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1960:

Sono soppressi due posti di aiutante ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma.

La pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso il tribunale di Bolzano è aumentata di una unità.

Nella pretura di Orbetello è istituito un posto di aiutante ufficiale giudiziario.

(7438)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un componente aggregato, per la prova di lingua tedesca, alla Commissione giudicatrice al concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 18 giugno 1959, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1959, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, e sono stati riservati quattro posti a favore dei candidati che superino la prova, scritta e orale, di lingua tedesca;

Ritenuta la necessità di aggregare alla Commissione giudicatrice un esperto con voto consultivo, per la prova di lingua tedesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'interprete principale, sig. Pierino Fiorellino, è aggregato quale esperto, con voto consultivo, per la prova di lingua tedesca, alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova, costituita con il decreto ministeriale 18 giugno 1959.

Al predetto spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Registro n. 25 Interno, foglio n. 374. — MARTURELLA

(7430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1960, pari numero, con il quale il dott. Cornelio Parisini è stato designato per la nomina a medico condotto della 1ª condotta capoluogo a Tarsogno del comune di Tornolo;

Vista la dichiarazione di rinuncia alla predetta condotta da parte del sopra citato sanitario;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alberto Mazzocchi è designato a ricoprire la 1ª condotta medica (capoluogo a Tarsogno) del comune di Tornolo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 17 novembre 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1960, pari numero, con il quale il dott. Luigi Zilioli è stato designato per la nomina a medico condotto della condotta sanitaria del comune di Varsi;

Vista la nota con la quale il sindaco di Varsi ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cornelio Parisini è designato a ricoprire la condotta medica di Varsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 15 novembre 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(7364)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 980, n. 1452, n. 1698, n. 1788, n. 1886, n. 1979, n. 2120, n. 2303, n. 2383, n. 2526 e n. 2591, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che il vincitore della condotta di Parodi Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnato;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

Rossini dott. Brunone: Parodi Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 17 novembre 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(7451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1470 in data 16 maggio 1960, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei e n. 1471 del 16 maggio 1960, col quale si sono dichiarati i vincitori del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. La Monica Filippo, nominato medico condotto della frazione di Villapriolo del comune di Villarosa con decreto n. 2137 in data 14 luglio 1960, è stato dichiarato decaduto dal predetto incarico, con decreto n. 3372 in data 21 novembre 1960;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati il dott. Schillaci Carmine è dichiarato vincitore della condotta medica della frazione Villapriolo del comune di Villarosa.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 21 novembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1470 in data 16 maggio 1960, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei e n. 1471 del 16 maggio 1960, col quale si sono dichiarati i vincitori del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il successivo decreto n. 2137 del 14 luglio 1960, col quale il dott. La Monica Filippo veniva dichiarato vincitore della condotta medica della frazione Villapriolo del comune di Villarosa;

Vista la nota del Sindaco n. 1068 del 29 ottobre 1960, con la quale veniva invitato il dott. La Monica Filippo ad assumere servizio entro il termine di giorni 15;

Considerato che il dott. La Monica Filippo non ha assunto servizio nei termini utili;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati il dott. La Monica Filippo è dichiarato decaduto dall'incarico di medico condotto della frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 21 novembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GRASSI

(7450)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.